

Roma, 19 novembre 2018

Prot. N. 1057

**On.le Vittorio Ferraresi**  
Sottosegretario alla Giustizia

p.c. **Fulvio Baldi**  
Capo di Gabinetto

p.c. **Barbara Fabbrini**  
Capo Dipartimento Reggente dell'organizzazione giudiziari  
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *stabilizzazione personale comunale distaccato presso gli uffici giudice di pace ex art. 26, comma 4, della legge 468/1999*

Sono ormai quasi vent'anni che gli Uffici del Giudice di Pace si avvalgono, senza soluzione di continuità, delle prestazioni lavorative del personale comunale distaccato ex art. 26, comma 4, della legge 468/1999. Nel contesto della disciplina istitutiva degli uffici del giudice di pace, tale norma infatti ha previsto che il personale comunale in servizio (ovvero che aveva prestato servizio per almeno due anni) presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della legge continuasse a svolgere la propria attività presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

Questi lavoratori insieme con il personale di ruolo hanno sopportato il peso della "creazione" dal nulla di questi uffici giudiziari "di prossimità", del sottodimensionamento dell'organico, della carenza di personale, del progressivo considerevole incremento di competenze e carico di lavoro, della riforma della geografia giudiziaria che ha previsto la soppressione di decine di uffici e la conseguente mobilità di centinaia di lavoratori sul territorio. I lavoratori comunali però, a differenza dei loro colleghi di ruolo, non hanno beneficiato né delle progressioni economiche (tre) né di quelle giuridiche (al momento quella prevista dall'art.21 quater della legge 132/15) in quanto non dipendenti del Ministero della Giustizia.

Il trattamento ricevuto da questi lavoratori, sovente esclusi anche dalle progressioni presso gli enti di appartenenza, è profondamente ingiusto in quanto, come ben noto a codesta centrale amministrazione, il loro contributo, decisivo per l'avviamento ed il successivo buon andamento dei predetti uffici giudiziari, non ha avuto alcun riconoscimento, né giuridico né economico.

La CISL, come già affermato in precedenza, ribadisce che la stabilizzazione di questi lavoratori non è più eludibile. Anzi è urgente, se si tiene conto del prossimo considerevole ampliamento delle competenze del Giudice di Pace, già disposto in attuazione del D.L.vo 116/2017, e della conseguente necessità di rivedere al rialzo l'organico di tali uffici giudiziari.

La CISL inoltre non può tacere la circostanza che codesta amministrazione negli ultimi anni ha inquadrato nei propri ruoli, anche nelle qualifiche apicali dell'area terza, lavoratori provenienti da altre pubbliche amministrazioni in mobilità, talvolta obbligatoria, senza che avessero avuto alcuna esperienza professionale specifica nelle materie processuali e nei servizi di cancelleria. Sarebbe incomprensibile, oltre che grave, se codesta amministrazione non stabilizzasse il personale comunale sopra citato che per vent'anni ha lavorato nelle cancellerie degli uffici del Giudice di pace acquisendo una straordinaria esperienza e professionalità insieme alla stima dei capi degli uffici, dei magistrati, dei colleghi di ruolo e dell'utenza.

La CISL si riserva l'adozione di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale  
Eugenio Marra

